

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

61.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

## INDICE

	PAG.	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 239 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente i requisiti per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere guida o portatore alpino, maestro di sci (2471).</b>
Integrazione dell'articolo 239 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente i requisiti per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere guida o portatore alpino, maestro di sci (2471) . . . . .	713	
PRESIDENTE . . . . .	713, 715	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione all'articolo 239 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente i requisiti per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere guida o portatore alpino, maestro di sci ».
CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	715	L'onorevole Zolla ha facoltà di svolgere la relazione.
GUALANDI ENRICO . . . . .	715	
ZOLLA MICHELE, <i>Relatore</i> . . . . .	713	MICHELE ZOLLA, <i>Relatore</i> . Il disegno di legge presentato dal ministro dell'interno di concerto col ministro degli affari

---

La seduta comincia alle 10,30.

ERNESTA BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

esteri, col ministro del lavoro e della previdenza sociale e col ministro del turismo e dello spettacolo è un provvedimento di natura assai limitata e non credo, quindi, siano necessarie molte parole per illustrarlo.

L'articolo 234 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza definisce i mestieri di guida, interprete, corriere guida e portatore alpino, e il successivo articolo 238 precisa che i maestri di sci, ai fini dell'applicazione dell'articolo 123 del regolamento del testo succitato sono equiparati alle guide alpine. Il successivo articolo 239 specifica quali sono i requisiti che deve possedere il candidato che aspira ad espletare uno dei mestieri sopracitati. Tra questi requisiti, al punto 4, cita testualmente: «...il certificato di cittadinanza italiana». Ed è proprio da questa disposizione che nasce il provvedimento in esame. Infatti, la Commissione della CEE, che si occupa della compatibilità delle normative nazionali e regionali con i principi comunitari, ha rilevato essere questo requisito in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 48 del trattato della CEE e con le disposizioni del relativo regolamento n. 1612, disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Come i colleghi sanno, l'articolo e le disposizioni citate fanno divieto, all'interno degli Stati membri della Comunità, di attuare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Inoltre, l'articolo 52 del citato trattato CEE afferma che nell'ambito dei paesi aderenti alla Comunità, sono soppresse le restrizioni al diritto di stabilimento e di svolgimento delle attività non salariali. Ora, mentre le normative emanate dalle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte sono conformi ai principi comunitari sanciti dagli articoli 48 e 52 del trattato CEE e alle disposizioni del relativo regolamento n. 1612, il punto 4 dell'articolo n. 239 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la normativa della regione della Valle d'Aosta non risultano conformi alla normativa internazionale prevista dalla Comunità. Da qui l'opportunità del provve-

dimento in esame. Si potrebbe osservare, *scripto iure*, che a seguito delle sentenze della Corte di giustizia della Comunità e della Corte costituzionale, i regolamenti emanati dalla CEE hanno efficacia obbligatoria e diretta negli Stati membri, risultando quindi vincolanti. Dunque, a rigore, potremmo dire che non sarebbe necessario un provvedimento *ad hoc* per modificare la norma. Vi è però il timore di una incertezza di applicazione delle norme comunitarie, in presenza di una norma in contrasto, nonché la preoccupazione di qualche giurista che tutto ciò che viene deliberato nell'ambito della CEE sia recepito attraverso una norma specifica.

È da qui che nasce il progetto di legge, che consta di un unico articolo, tendente ad aggiungere all'articolo 239 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635) il seguente comma: « I cittadini degli stati membri della Comunità economica europea sono esentati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana di cui al citato n. 4. S'intende abrogata qualsiasi norma incompatibile o in contrasto con la presente disposizione ».

La portata del progetto di legge è limitata, e quindi è chiaro l'oggetto su cui siamo chiamati a decidere. Devo tuttavia ricordare la necessità che si abbia, su questa materia, un'effettiva reciprocità negli ordinamenti degli altri paesi membri della CEE, affinché i maestri di sci e gli altri soggetti interessati da questo disegno di legge, che provengano da altri paesi, possano lavorare in Italia, ma anche i nostri possano prestare la loro attività negli altri paesi comunitari.

Volendo ampliare il discorso — e qui mi riferisco in particolare alla competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo —, devo dire che, toccando questo disegno di legge una materia delicata, come quella dell'attività sportiva (maestri di sci, eccetera), occorrerebbe por mano ad una più organica normativa attinente alla funzione didattico-sportiva in genere, che ha tanto spazio nel nostro paese.

---

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

---

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ENRICO GUALANDI.** Concordo, quanto al merito, con la relazione svolta dal collega Zolla, e condivido la perplessità, da lui manifestata, circa l'esistenza di analoghe disposizioni negli altri paesi comunitari: vorrei cioè sapere se gli Stati membri della CEE hanno o meno dato applicazione nello stesso modo alla direttiva comunitaria, per garantire un principio di reciprocità. Ci accingiamo ad approvare una norma in favore dei cittadini degli altri paesi della CEE: ma le sentenze della Corte di giustizia della CEE sono state riconosciute applicabili dagli altri paesi, affermandosi così una sorta di principio di sovranazionalità, oppure anche negli altri Stati sono necessarie precise disposizioni legislative, che recepiscono i contenuti dell'articolo 52 del trattato che è stato qui ricordato? È forse il caso di fare esplicito riferimento a questo, anche nel corpo dell'articolo unico? È un quesito che pongo all'attenzione di tutta la Commissione.

**MARINO CORDER,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Poiché il disegno di

legge in esame recepisce una norma comunitaria, si presume che questa, a sua volta, venga recepita anche nei rispettivi ordinamenti dei nove paesi della CEE. Ritengo quindi che vi siano delle condizioni di reciprocità: tuttavia, per tranquillità di tutti, ed essendo il problema realmente importante, credo che sia utile procedere ad un rinvio della discussione del progetto di legge, per consentire al Governo di esaminare meglio la situazione in questo settore, negli altri paesi comunitari, e fornire quindi le necessarie delucidazioni alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO